



Comune  
di Pesaro

## ORIGINALE

N. di Documento 120

N. della deliberazione 63

Data della deliberazione 27/07/2020

Allegati n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 33

Convocazione 1<sup>^</sup>

Seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE PER IL COMUNE DI PESARO DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 – CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 116 DEL 17.12.2018**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventisette** del mese di **Luglio** alle ore **16:50**, in Pesaro e nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data **23/07/2020** notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori:

Componente	P	A	Componente	P	A
AMADORI GUERRINO	SI		MARIANI STEFANO	SI	
AMADORI MASSIMILIANO	SI		MATTIOLI ANNA MARIA	SI	
ANDREOLLI DARIO		SI	MONTESI LORENZO	SI	
BAIOCCHI NICOLA	SI		MURGIA CAMILLA	SI	
BLASI GUENDALINA	SI		NOBILI TOMAS	SI	
BLASI NICHOLAS	SI		PAGNONI DI DARIO LUCA	SI	
BELLUCCI GIAMPIERO	SI		PANDOLFI LUCA	SI	
BIAGIOTTI ROBERTO		SI	PANICALI CHIARA	SI	
CASTELLANI SERGIO	SI		PERUGINI MARCO	SI	
CONTI MARIA-ROSA		SI	PETRETTI VITTORIO	SI	
DALLASTA GIOVANNI		SI	REDAELLI MICHELE	SI	
GAMBINI EMANUELE	SI		RICCI MATTEO	SI	
GAMBINI MICHELE		SI	ROSSI CARLO		SI
IACOPINI LUIGI	SI		SPERINDEI LISETTA	SI	
LUGLI LORENZO	SI		TOTARO FRANCESCO	SI	
MARCHIONNI ANDREA	SI		VANZOLINI CLAUDIA	SI	
MARCHIONNI GIULIA	SI				

Presenti n. **27**

Assenti n. **6**

Presiede il Presidente **Marco Perugini**

Assiste alla seduta **Il Segretario Generale Dott. Claudio Chianese**

Scrutatori: **Murgia – Mattioli – Gambini E.**

Sono presenti gli Assessori: **Belloni – Ceccarelli – Della Dora – Mengucci – Morotti – Nobili – Pozzi – Vimini**



In continuazione di seduta

Il Presidente, richiamata l'illustrazione dell'assessore Pozzi e la discussione generale come risulta dal precedente verbale n. 62 di questa stessa seduta consiliare, apre le dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione n. 120 iscritta al p. 4) dell'O.d.G. che di seguito si trascrive:

“”

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso

- che l'articolo 1, commi 639 – 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) era articolata nelle seguenti componenti:
  - a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  - b) TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
  - c) TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**Dato atto** che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Visti** i commi 641 e 642 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni per cui:

*“641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.*

*642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. (...);”*

**Visto** il D.P.R. 158/99 che articola la tariffa in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e in una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

**Rilevato** che detti costi sono desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, e poi ripartiti fra le classi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal citato D.P.R.;

### Considerato che

- con l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nei settori dei rifiuti, così che dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità ha trasformato la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

### Considerato inoltre che

- con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;



- il nuovo metodo tariffario sui rifiuti (MTR) fissa i limiti delle tariffe e predispone quattro diversi schemi che Comuni, gestori e altri enti competenti potranno scegliere in base ai propri obiettivi di miglioramento del servizio al cittadino;
- le tariffe del prelievo sui rifiuti continueranno ad essere caratterizzate dalle consuete due diverse componenti: quota fissa e quota variabile, da definire sulla base dei vigenti coefficienti di produttività dei rifiuti indicati dal metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, salvo diversa valutazione operata dall'Ente sulla base di un apposito monitoraggio;
- il compito principale affidato ad ARERA, dunque, consiste nella determinazione di costi efficienti ammissibili nelle diverse componenti di costo tariffario. Per consentire tale obiettivo, l'autorità ha rilevato come occorra considerare costi sostenuti affidabili e certi, ossia provenienti da fonte contabile obbligatoria, riferiti a due anni precedenti rispetto a quello di riferimento del piano finanziario. Quindi, nella determinazione dei costi da inserire nel Piano Finanziario ed Economico (P.E.F) non sarà più possibile assumere quelli previsionali per l'anno di riferimento, come indicato nel metodo normalizzato, ma sarà necessario considerare quelli consuntivi;
- gli Enti di Governo dell'Ambito territorialmente competente svolgeranno l'attività di validazione dei dati, delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (ivi inclusi quelli necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2018 e 2019) secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, al fine poi di consentire ai Consigli Comunali l'approvazione dei corrispettivi derivante dalla definizione dei Piani Finanziari;

**Tenuto conto che** nel territorio in cui opera il Comune di Pesaro è stata attivata l'Assemblea territoriale d'Ambito (ATA Rifiuti) ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191 e dell'art. 7 comma 1 della L.R. n.24/2009, in forza del quale le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del D.lgs.152/2006 sono svolte per L'ATO1-Pesaro e Urbino dall'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) costituita fra la Provincia di Pesaro-Urbino ed i Comuni del territorio provinciale. L'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

#### **Dato atto che**

- il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*
- in questo contesto si inserisce la già citata deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:
  - a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
  - b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
  - c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
  - d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

**Richiamata** la deliberazione di C.C. n. 178 del 20.12.2019 con la quale il Comune di Pesaro ha approvato il piano finanziario e le tariffe TARI per l'anno 2020 in via provvisoria, al fine di addivenire entro il 31.12.2019 all'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, precisando che *“il Piano Finanziario TARI e le tariffe per l'anno 2020 saranno riapprovati, in seguito alla redazione da parte del gestore dei rifiuti, Marche Multiservizi Spa, secondo le indicazioni di ARERA e la validazione da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito territorialmente competente (ATA Rifiuti), entro il termine previsto dalla legislazione statale per l'approvazione del bilancio di previsione, ivi comprese eventuali proroghe (legge n. 147 del 27.12.2013 all'art.1 comma 683)”;*

**Dato atto che** la procedura per la definizione e l'approvazione del PEF e delle tariffe per l'anno 2020 alla



luce del nuovo metodo di calcolo risulta assai complessa, anche alla luce del mutevole quadro normativo;

**Dato atto, inoltre, che** il già complesso e innovativo quadro normativo ed operativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati ad operare è stato ulteriormente complicato dagli effetti dell'epidemia da COVID19, qualificata dall'Organizzazione mondiale come "pandemia" lo scorso 11 marzo 2020;

**Rilevato che**, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale e, per quanto attiene alla disciplina della tassa sui rifiuti, ha lasciato ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

**Richiamato**, a tal proposito, l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime e, in particolare, il comma 5, che ha testualmente disposto che: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

**Atteso** che, alla data odierna, l'ATA Rifiuti, quale ente territorialmente competente, non ha provveduto a validare il PEF 2020 stanti le obiettive difficoltà derivanti sia dal mutevole impianto normativo e regolamentare sia dagli effetti derivanti dalla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;

**Ritenuto** opportuno, per il contesto nazionale sopra richiamato e per la specifica situazione dell'ente, avvalersi della facoltà introdotta con il citato art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia), approvando le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 al territorio del comune di Pesaro, così come risultante prima della fusione per incorporazione con il comune di Monteciccardo, mediante conferma delle tariffe 2019, già approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 17.12.2018;

**Richiamata** integralmente la normativa nazionale e regionale adottata per fronteggiare la pandemia da COVID-19 che ha comportato una diversificata chiusura e successiva graduale riapertura delle attività commerciali;

#### **Dato atto che**

- in relazione al richiamato quadro normativo delineatosi alla luce dei provvedimenti assunti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020 stabilendo che *"(...) con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio"*;

- con la citata deliberazione, ARERA, *"ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19"*, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione, così come di seguito riassunte:

a) *Attività identificabili dal codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)* – Tabella 1a dell'Allegato A della Delibera 158/2020, per cui per l'anno 2020 la parte variabile della tariffa è calcolata utilizzando il coefficiente potenziale di produzione rifiuti - Kd(ap) - con una riduzione rapportata ai giorni di chiusura specificati dalla stessa Autorità (art. 1, punto 1.1. Delibera 158/2020);

b) *Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione* (in corso al momento dell'adozione della delibera) – Tabella 1b dell'Allegato A della Delibera 158/2020, per cui per l'anno 2020 la parte variabile della tariffa si ottiene applicando una riduzione dei valori di Kd(ap) del 25% (art. 1, punto 1.2 Delibera 158/2020);

c) *Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata*



*diversa, identificata da codice ATECO, ove possibile* – Tabella 2 dell'Allegato A della Delibera 158/2020, per cui l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura ed applica riduzioni della quota variabile ai sensi dei due punti precedenti (art. 1, punto 1.3 Delibera 158/2020);

d) *Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda* – Tabella 3 dell'Allegato A della Delibera 158/2020, per cui per l'anno 2020 l'ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie (art. 2 Delibera 158/2020);

- ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013 il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere *“ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e-bis) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

**Valutato**, a tal proposito, che *“tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze (...)* Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il *“minimo regolatorio”* imposto dalle nuove previsioni ARERA” (Cfr. nota di approfondimento IFEL – Fondazione ANCI del 31.05.2020);

**Considerato** che con comunicazione del 20.07.2020 l'ATA Rifiuti ha informato tutti i Comuni dell'ambito che, in merito alle determinazioni da assumere conseguentemente alla Delibera 158/2020, ciascun Ente può provvedere autonomamente, salvo poi trasmettere le proprie determinazioni al già menzionato soggetto;

**Considerato inoltre** che l'*“Ente territorialmente competente”* a cui più volte fa riferimento ARERA nelle proprie Deliberazioni (ivi inclusa la delibera 158/2020) è qualificata da considerarsi non come *status* permanente bensì, mutuando un'espressione della dottrina amministrativa utilizzata per definire la Pubblica Amministrazione, secondo la c.d. *“logica delle geometrie variabili”*, per cui un ente può essere considerato *“Ente territorialmente competente”* ai fini di una data deliberazione ARERA o di un dato intervento regolatorio dell'Autorità, mentre in altro ambito della sua azione non riveste la qualifica *de quo* essendo detta qualifica attribuibile ad altro soggetto;

**Ritenuto** di dover provvedere alla definizione per il Comune di Pesaro delle agevolazioni da concedere alle attività economiche oggetto di chiusura, tanto in virtù della richiamata nota dell'ATA Rifiuti quanto dell'esigenza di applicare da subito le agevolazioni, definendo contestualmente in modo chiaro ed univoco le tariffe TARI per il 2020 per tutte le categorie di utenze;

#### **Atteso che**

- con proprio precedente atto, assunto nella medesima seduta, questo Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al vigente regolamento IUC, nella parte riguardante la TARI e, tra l'altro, ha inserito l'articolo 55 ter, dedicato alla disciplina delle riduzioni previste per le utenze non domestiche per l'anno 2020 finalizzate a fronteggiare l'eccezionalità dell'emergenza scaturita dalla pandemia da Covid-19, nel rispetto delle indicazioni prescritte dalla Delibera ARERA 158/2020;
- le riduzioni così come formulate per l'anno 2020 dal nuovo art. 55 ter del modificato Regolamento IUC – TARI rispettano e, per molte categorie di utenza, eccedono quel *“minimo regolatorio”* imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 (potestà concessa al Comune ai sensi del comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013) in quanto:
  - a) Per le *Attività identificabili dal codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)* – Tabella 1a dell'Allegato A della Delibera 158/2020, è stata prevista per l'anno 2020 una riduzione della parte variabile della tariffa del 20%, agevolazione superiore rispetto a quanto sarebbe risultato dal mero



utilizzo dei giorni di chiusura specificati dalla stessa Autorità per l'abbattimento della tariffa (art. 1, punto 1.1. Delibera 158/2020);

b) Per le *Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione* (in corso al momento dell'adozione della delibera) – Tabella 1b dell'Allegato A della Delibera 158/2020, è stata prevista per l'anno 2020 una riduzione della parte variabile della tariffa del 25%, in linea con quanto previsto dall'Autorità (art. 1, punto 1.2 Delibera 158/2020);

c) Per le *Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificata da codice ATECO, ove possibile* – Tabella 2 dell'Allegato A della Delibera 158/2020, è stata prevista, per le sole attività oggetto di chiusura, una riduzione della parte variabile della tariffa per l'anno 2020 del 20%, agevolazione superiore rispetto a quanto sarebbe risultato dal mero utilizzo dei giorni di chiusura di ciascuna attività per l'abbattimento della tariffa ( come previsto dall'art. 1, punto 1.3 Delibera 158/2020);

d) Per le *Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda* – Tabella 3 dell'Allegato A della Delibera 158/2020, nessuna riduzione tariffaria in quanto trattasi di attività non oggetto di chiusura (decisione assunta ex art. 2 Delibera 158/2020);

- le citate riduzioni sono finalizzate a tenere conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti, senza tuttavia aumentare le tariffe per le utenze che non sono incluse nelle categorie beneficiarie delle riduzioni;

#### **Ricordato che**

- qualsiasi riduzione delle tariffe senza una contestuale copertura dei costi mediante stanziamento di risorse provenienti dalla fiscalità generale genererebbe un aumento delle tariffe per tutte le utenze non beneficiarie delle riduzioni (c.d. perequazione orizzontale);
- a tal proposito l'ARERA, con Delibera del 23 giugno 2020 n. 238/2020/Rif, ha concesso agli Enti territorialmente competenti di richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), l'anticipazione, per l'anno 2020, degli importi necessari a coprire il minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF. Detta soluzione, tuttavia, implica l'obbligo di restituire le somme anticipate con i dovuti interessi negli anni successivi alla richiesta, generando un conseguente aumento delle tariffe per l'utenza;
- con segnalazione 136/2020/II/COM l'ARERA ha richiesto a Governo e Parlamento lo stanziamento di 400 milioni di euro per fronteggiare le problematiche connesse all'impatto delle riduzioni da applicare alle utenze oggetto di chiusura in conseguenza dell'emergenza Covid-19. Detta richiesta, tuttavia, non ha allo stato ancora avuto positivo riscontro;

**Ritenuto**, allo stato, che tra le tre possibili forme di copertura dei costi derivanti dalle agevolazioni da concedere alle utenze non domestiche oggetto di chiusura ( aumento delle tariffe, anticipazione da richiedere alla CSEA e utilizzo di fondi della fiscalità generale) la scelta da preferire ricada sull'utilizzo di fondi del bilancio comunale, al fine di non aumentare le tariffe per tutte le categorie di utenze non beneficiarie di agevolazione, anche nelle more di un auspicato intervento da parte dello Stato;

#### **Valutato che**

- le riduzioni così come previste dall'art. 55 ter per il territorio del comune di Pesaro come risultante prima dell'incorporazione del comune di Monteciccardo ( legate all'emergenza da Covid-19 ed alla Delibera ARERA 158/2020) comportano una minore entrata da TARI quantificata dall'ufficio in euro 635.00,00 e che, al fine di non addivenire ad una perequazione di tipo orizzontale (con aumento delle tariffe per le utenze non domestiche ed in generale per quelle che non beneficiano delle riduzioni) con deliberazione, assunta nella stessa seduta nella quale viene assunto il presente atto, questo Consiglio Comunale provvede ad apportare specifica variazione al bilancio dell'esercizio 2020 prevedendo uno stanziamento di pari importo al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;

- per tutte le altre riduzioni previste dal vigente Regolamento comunale per il territorio del comune di Pesaro come risultante prima dell'incorporazione del comune di Monteciccardo comportano una minore entrata da TARI quantificata dall'ufficio in euro 10.000,00 e che, al fine di non addivenire ad una perequazione di tipo



orizzontale (con aumento delle tariffe per le utenze non domestiche ed in generale per quelle che non beneficiano delle riduzioni) con deliberazione, assunta nella stessa seduta nella quale viene assunto il presente atto, questo Consiglio Comunale provvede ad apportare specifica variazione al bilancio dell'esercizio 2020 prevedendo uno stanziamento di pari importo al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;

**Richiamata**, da ultimo, la modifica dell'Allegato A del Regolamento IUC - TARI del Comune di Pesaro, deliberata con proprio precedente atto, assunto nella seduta odierna, che ha adeguato la disciplina regolamentare alla normativa nazionale recata dall'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 in forza del quale gli "studi professionali" sono stati trasferiti nella categoria tariffaria comprendente le Banche e gli Istituti di credito;

**Ritenuto**, pertanto, alla luce di tutte le svolte premesse, di confermare, per il territorio del Comune di Pesaro così come risultante prima della fusione per incorporazione con il comune di Monteciccardo, le tariffe 2019 ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia), applicando contestualmente per l'anno 2020, le descritte riduzioni stabilite dal nuovo art. 55 ter del Regolamento IUC - TARI, nonché tutte le riduzioni/agevolazioni già previste dall'Ente;

**Dato atto che** con apposita deliberazione da adottare in questa stessa seduta saranno stabilite le tariffe TARI 2020 per il nuovo Municipio di Monteciccardo;

**Dato atto** che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *"E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo"* e che, per la Provincia di Pesaro e Urbino, è confermata anche per l'anno 2020 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%;

#### Visti

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 106 del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020 che ha previsto il rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci degli Enti Locali per l'anno 2020 al 31 settembre 2020;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."*

**Dato atto** che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione "Bilancio, personale, ricerca di finanziamenti nazionali e comunitari, Unione dei comuni" nella seduta del 25/7/2020;



**Atteso che** sul presente atto è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori con nota prot. n. 68058/2020;

**Visti** i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- Responsabile del Servizio interessato: "Si attesta la regolarità tecnica del presente atto";
- Responsabile del Servizio Finanziario: "Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, si attesta la regolarità contabile del presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, TUEL)";

**Visto** il seguente parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs 267/2000: "Favorevole";

## DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare, per il territorio del Comune di Pesaro così come risultante prima della fusione per incorporazione con il Comune di Monteciccardo, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 17.12.2018 anche per l'anno 2020, confermando tutto quanto contenuto nella predetta deliberazione, ivi incluso quanto previsto ai punti 3 e 4;
3. di dare atto che con deliberazione da adottare nella seduta odierna saranno stabilite le tariffe TARI 2020 per il territorio del nuovo Municipio di Monteciccardo;
4. di dare atto che il piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, redatto secondo i principi del nuovo MTR, validato dall'ATA Rifiuti, quale ente territorialmente competente, e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sarà approvato da questo Consiglio comunale entro il 31.12.2020;
5. di prendere atto conseguentemente che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
6. di applicare per l'anno 2020 le riduzioni del tributo determinate dall'art. 55 ter del Regolamento TARI, così come novellate da deliberazione di questo Consiglio Comunale assunta nella odierna adunanza;
7. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria di tutte le riduzioni/agevolazioni, determinata in € 645.000, sarà garantita mediante apposito stanziamento di spesa, stabilito con apposita deliberazione assunta nella presente seduta nella quale viene approvato il presente atto, apportando specifica variazione al bilancio dell'esercizio 2020;
8. di dare atto che sull'importo del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;
9. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
10. di trasmettere la presente deliberazione all'ATA Rifiuti ed a Marche Multiservizi spa per gli adempimenti di competenza;



INOLTRE, ricorrendo il presupposti dell'urgenza, si chiede al Consiglio comunale con separata votazione di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di trasmettere quanto prima la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al gestore Marche Multiservizi spa per gli adempimenti di competenza.

“”

Poiché nessun consigliere chiede la parola per intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione n. 120 soprascritta.

La votazione, svoltasi per alzata di mano e con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti n. 27 (Amadori G., Amadori M., Baiocchi, Bellucci, Blasi G., Blasi N., Castellani, Gambini E., Iacopini, Lugli, Marchionni A., Marchionni G., Mariani, Mattioli, Montesi, Murgia, Nobili, Pagnoni Di Dario, Pandolfi, Panicali, Perugini, Petretti, Redaelli, Ricci, Sperindei, Totaro, Vanzolini)
- Votanti n. 24
- Voti favorevoli n. 24
- Astenuti n. 3 (Lugli, Sperindei, Vanzolini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è approvato.

Entra il consigliere Dallasta; i presenti sono ora n. 28.

Dopodichè il Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La votazione, svoltasi per alzata di mano e con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti n. 28 (Amadori G., Amadori M., Baiocchi, Bellucci, Blasi G., Blasi N., Castellani, Dallasta, Gambini E., Iacopini, Lugli, Marchionni A., Marchionni G., Mariani, Mattioli, Montesi, Murgia, Nobili, Pagnoni Di Dario, Pandolfi, Panicali, Perugini, Petretti, Redaelli, Ricci, Sperindei, Totaro, Vanzolini)
- Votanti n. 25
- Voti favorevoli n. 25
- Astenuti n. 3 (Lugli, Sperindei, Vanzolini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è reso immediatamente eseguibile.



-Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

---

**Marco Perugini**

Il Segretario Generale

---

**Dott. Claudio Chianese**